



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE
N. 179 del 26/03/2024**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DEI PROVENTI RISCOSSI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AD INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07.03.1989 N. 15 E S.M.I.- ANNO 2023.

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventisei del mese di marzo.

Responsabile del Servizio: VALLINO Nadia

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DEI PROVENTI RISCOSSI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AD INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07.03.1989 N. 15 E S.M.I.- ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 07.12.2022 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la nomina di Responsabile dei Servizi amministrativo finanziari;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026, ex art. 170 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2023, è stata disposta l'approvazione, ex art. 174, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 2024/2026 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 31.01.2024 è stata disposta l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie e di personale necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO.

Vista la L.R. 07.03.1989 n. 15 e s.m.i. che recita:

Art. 4.

Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione

1. Con riferimento all'art. 51, lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose, così come individuate all'art. 2 della presente legge.

2. Tale quota e' definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del successivo art. 5 e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti.

3. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78, nonché in opere di nuova realizzazione. Le opere di nuova realizzazione sono ammissibili solo se poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.

Art. 5.

Assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria

1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i legali rappresentanti delle confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata con la documentazione del fabbisogno e con i progetti planivolumetrici delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.

2. Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità rilevate dal Comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale.
3. Il programma dovrà privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici a valenza storica, artistica e culturale, nonché tener conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.
4. L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.
5. La concessione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibile.
6. I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Il programma di cui al comma 2, predisposto sulla base delle necessità rilevate dal Comune, oppure delle eventuali domande presentate, è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per i Comuni che ne sono dotati.

Vista la richiesta presentata in data 09.03.2022 ns. prot. n. 934 dal Parroco pro-tempore, legale rappresentante della Parrocchia San Pietro in Vincoli di Locana, affinché la Chiesa Parrocchiale sia ammessa al contributo per l'anno 2023 per i seguenti interventi: "rifacimento facciata e parte di tetto del porticato" della Chiesa del Cantellino;

Richiamata la determina del Servizio Tecnico n. 578 del 29.12.2023 con la quale si impegnavano le somme;

Vista la rendicontazione per il Pagamento del Contributo presentata in data 19.03.2024 ns. prot. 1288 dal Parroco pro-tempore, comprovanti i lavori eseguiti dalla Chiesa Parrocchiale per lavori eseguiti nella chiesa de Cantellino come da fattura n. 8/2023 della ditta EDILNARDI di Locana (TO) Via Roma n. 63, per l'importo di €. 11.550,00;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni per la liquidazione della somma precedentemente impegnata relative al contributo comunale da assegnare alla Chiesa Parrocchiale di Locana per i lavori di manutenzione eseguiti presso la Chiesa del Cantellino le cui somme sono a disposizione;

Visti:

- l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Dato atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra il RUP/Responsabile del procedimento ed il soggetto affidatario del contratto;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE quale quota dei proventi riscossi a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ad interventi su edifici di culto ai sensi della L.R. n. 15/89 e s.m.i. per l'anno 2023 la somma di €. 5.164,00;

DI DARE ATTO che la spesa derivante da tale approvazione trova imputazione sul bilancio 2024-2025-2026, gestione residui pp. 2023 alla missione 09 programma 02 (ex cap. 3580);

DI DARE ATTO che, ai fini dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Nadia VALLINO.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to